

Aggiornamento delle specifiche tecniche Certificazione Unica 2021 (ai sensi del punto 1.7 del provvedimento del 15 gennaio 2021)

05 febbraio 2021

- Alla pagina 11, alla quattordicesima riga dopo la parola “trattamento” è inserito il seguente periodo: “ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679”
- Al fine di recepire nella Certificazione l’inserimento di specifiche informazioni nelle ipotesi in cui le misure a sostegno del lavoro siano state erogate direttamente dall’Inps e non dal datore di lavoro, alla pagina 38, alla ventitreesima riga dopo la parola “sostituto.” è inserito il seguente periodo: “La presente sezione dovrà essere compilata in tutti i suoi campi dal datore di lavoro anche nell’ipotesi in cui sia l’INPS ad erogare direttamente le misure a sostegno del lavoro, previste agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto – legge 17 marzo 2020 n. 18. In questo caso il datore di lavoro dovrà riportare nel punto 479 il minor reddito percepito dal lavoratore in costanza di rapporto di lavoro. L’INPS non dovrà compilare la presente sezione, ma sarà invece tenuta alla compilazione dell’annotazione (cod. KK) con la seguente descrizione: Gli importi riportati al punto 2 riguardano esclusivamente somme relative a misure a sostegno del lavoro di cui al decreto –legge 17 marzo 2020 n. 18, artt. 19, 20, 21, 22, 23 e 25. In presenza di ulteriori Certificazioni rilasciate da altri sostituti, il contribuente, al fine di una corretta tassazione, è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. In tale sede deve riportare l’importo del punto 2 nella propria dichiarazione dei redditi, nella colonna 8 della sezione relativa alla riduzione della pressione fiscale.
Nel caso in cui l’Inps certifichi nel punto 2 della sezione “Dati fiscali” della Certificazione Unica, oltre alle somme corrisposte per il sostegno del lavoro da emergenza Covid, anche altri importi (come ad esempio borse di studio, ammortizzatori sociali non ricompresi negli articoli 19, 20, 21,22, 23 e 25 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18), quest’ultima non dovrà compilare la presente sezione, dovrà invece utilizzare l’annotazione (cod. WW) con la seguente descrizione: Nel punto 2 sono ricomprese somme relative a misure a sostegno del lavoro a seguito di emergenza Covid, importo (...). In presenza di ulteriori Certificazioni rilasciate da altri sostituti, il contribuente, al fine di una corretta tassazione, è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. In tale sede deve riportare l’importo indicato nell’annotazione (cod. WW) nella propria dichiarazione dei redditi, nella colonna 8 della sezione relativa alla riduzione della pressione fiscale.”
- Alla pagina 32 alla cinquantaduesima riga è stato eliminato il seguente periodo: “I predetti punti potranno essere compilati successivamente alla emanazione del DPCM nel quale verranno individuate la misura della riduzione e le modalità applicative della stessa, in base a quanto previsto dall’art. 45, comma 2, del D.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.”
- alla pagina 40 alla nona riga è stato eliminato il seguente periodo: “Le predette modalità di compilazione dovranno essere seguite successivamente alla emanazione del relativo DPCM in base a quanto previsto dall’art. 45, comma 2, del D.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.”